



Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale A.C. 893-A

Dossier n° 32/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
15 ottobre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A.C. | 893-A |
| Titolo: | Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Primo firmatario: | Orlando |

L'A.C. 893 si propone di **reformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale**, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali ([d.lgs. n. 42 del 2004](#)), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il provvedimento originariamente all'esame della Commissione Giustizia riproduceva il testo dell'A.S. 2864, approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Ciò ha consentito l'applicazione dell'art. 107 del Regolamento della Camera, in base al quale se nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura è presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, dichiarandone l'urgenza, può fissare un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire, iscrivendo poi il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Si ricorda che il 19 maggio 2017, il **Consiglio d'Europa** ha adottato una **Convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali**, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (c.d. [Convenzione di Nicosia](#)). Dopo aver chiarito la nozione di bene culturale, la Convenzione contempla un ampio ventaglio di condotte illecite a danno dei beni culturali. In particolare è posto l'obbligo per gli Stati di assicurare l'applicabilità delle disposizioni nazionali che sanzionano il furto e le altre forme di appropriazione indebita alle condotte riguardanti beni culturali mobili (art. 3) Il successivo art. 4 si riferisce a tre diverse condotte: lo scavo illecito commesso al fine di ricercare e rimuovere beni culturali in violazione delle leggi del Paese ove esso è effettuato; l'illecita rimozione e ritenzione dei beni illegittimamente "scavati"; l'illecita ritenzione dei beni medesimi qualora lo scavo sia condotto in conformità alle leggi nazionali. Per le suddette condotte si prevede la possibilità per gli Stati firmatari di riservarsi di sanzionare le relative condotte non con lo strumento penale. Tale soluzione (che prevede la possibilità per gli Stati di non punire penalmente le condotte) si rinviene anche per le condotte di importazione illegale (art. 5) aventi a oggetto beni: rubati in un altro Stato; "scavati" in violazione della legge dello Stato in cui lo scavo ha avuto luogo; esportati in violazione delle leggi dello Stato che li ha classificati, designati o specificamente indicati come beni "culturali" ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, in caso in cui l'autore dell'infrazione fosse a conoscenza che i beni culturali fossero stati rubati, scavati o esportati illegalmente. Anche le condotte di esportazione illecita (art. 6) e di acquisto (art. 7) sono incluse tra quelle che dovranno costituire reato. Più precisamente, la condotta di "acquisto" è punita quando ha a oggetto beni culturali mobili che siano stati rubati, scavati illecitamente, importati o esportati in violazione della legge del Paese di destinazione o di origine, qualora il reo abbia conoscenza della provenienza delittuosa del bene. Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di prevedere sanzioni penali anche per l'acquirente che "avrebbe dovuto conoscere" la provenienza delittuosa del bene (art. 7, par. 2). Alle stesse condizioni, gli Stati dovranno punire, anche la commercializzazione di beni culturali, valutando anche qui l'opportunità di estendere il presidio penale anche ai fatti commessi potendo conoscere la provenienza delittuosa del bene (art. 8). La distruzione e il danneggiamento di beni culturali rientrano tra le condotte meritevoli di sanzione penale soltanto se commesse con dolo. È irrilevante, ai fini della integrazione del reato, la proprietà pubblica o privata del bene culturale e tantomeno la circostanza che il reo abbia agito al fine di mobilitarlo, in tutto o in parte, per poi renderlo disponibile sul mercato. Disposizioni di carattere generale concernono inoltre il tema di giurisdizione (art. 12) e della disciplina in tema di concorso di persone nel reato e di tentativo (art. 11). Viene inoltre estesa la responsabilità alle persone giuridiche (art. 13), quando uno degli illeciti previsti dalla Convenzione sia stato commesso a loro vantaggio da una persona fisica che abbia agito per proprio conto o in qualità di organo dell'ente purché occupi una posizione apicale, basata su un potere decisorio, di rappresentanza, o di controllo dell'ente medesimo. La responsabilità collettiva dovrà inoltre essere assicurata nel caso in cui la commissione del reato sia stata causata da un deficit di controllo da parte dei soggetti in posizione apicale (par. 2).

Sotto il profilo sanzionatorio la Convenzione prevede che i reati, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano, con specifiche eccezioni pene detentive che possono dar luogo a estradizione. Per quanto riguarda le persone giuridiche invece la Convenzione prevede sanzioni pecuniarie penali o non penali (dunque anche pecunarie) e che possano comprendere anche altre

misure interdittive.

L'Italia ha firmato la Convenzione (insieme ad altri 8 Stati membri del Consiglio d'Europa), che non è ancora entrata in vigore in quanto è stata ratificata da un solo Stato (Cipro).

A seguito delle modifiche approvate dalla commissione di merito, la proposta di legge A.C. 893 si compone di 7 articoli attraverso i quali:

- **colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali**
- introduce nuove fattispecie di reato;
- **innalza le pene** edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
- **introduce aggravanti** quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Contenuto

L'**articolo 1** modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il **titolo VIII-bis**, rubricato "**Dei delitti contro il patrimonio culturale**", composto da 19 nuovi articoli (da 518-bis a 518-vicies).

Inserimento dei delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del Codice dei beni culturali ([d.lgs. n. 42/2004](#)), il **patrimonio culturale** è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (sulla nozione di bene culturale, si veda l'apposito [focus](#)). Sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree indicati all'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'**art. 518-bis c.p.** punisce il **furto di beni culturali** con la reclusione **da 2 a 8 anni** (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

L'**art. 518-ter c.p.** punisce l'**appropriazione indebita di beni culturali** con la reclusione **da 1 a 4 anni**. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

L'**art. 518-quater c.p.** punisce la **ricettazione di beni culturali** con la reclusione **da 3 a 12 anni**. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 c.p., prevedendo però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'**art. 518-quinquies c.p.** punisce con la reclusione **da 4 a 12 anni** l'**impiego illecito di beni culturali**. La fattispecie riguarda chiunque, salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto da cui il bene culturale proviene non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Non è chiara l'effettiva portata della clausola penale di salvezza ("fuori dai casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio") stante la diversa fattispecie penale prevista dall'art. 518-quinquies.

L'**art. 518-sexies c.p.** punisce con la reclusione **da 5 a 14 anni** il **riciclaggio di beni culturali**: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. E' confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di

beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'**art. 518-septies c.p.** punisce l'**autorinciclaggio di beni culturali** con la reclusione **da 3 a 10 anni**. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'art. 648-ter.1 del codice penale (chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa). Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4 anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. E' prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.

L'**art. 518-octies c.p.** punisce con la reclusione **da 6 mesi a 3 anni** la **falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9).

L'**art. 518-novies c.p.** punisce le **violazioni in materia di alienazione di beni culturali** con la reclusione **fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro**. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

L'**art. 518-decies c.p.** punisce con la reclusione **da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro** l'**uscita o esportazione illecite di beni culturali**. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 c.p.

L'**art. 518-undecies c.p.** punisce **la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici**. La fattispecie punisce con la **reclusione da 1 a 5 anni** chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni** (secondo comma). La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (artt. 635, 639, 733 e 734 c.p.) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma).

In caso di **condotte colpose**, si applica la reclusione fino a 2 anni (**art. 518-duodecies c.p.**). Attualmente i delitti di danneggiamento e deturpamento non sono mai punibili a titolo di colpa.

L'**art. 518-terdecies** punisce con la reclusione **da 10 a 18 anni** la **devastazione e il saccheggio di beni culturali**. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

La **contraffazione di opere d'arte** è punita dall'**art. 518-quaterdecies c.p.** con la reclusione **da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro**. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali.

Si ricorda che l'articolo 178 del Codice dei beni culturali prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da chi

esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) per la *contraffazione di opere d'arte*. Il reato può essere commesso da chiunque:

- a) al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- b) anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose sub a);
- c) autentica le cose sub a), conoscendone la falsità;
- d) ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a), conoscendone la falsità.

Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose di cui alla lett. a) e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani.

Il progetto di legge esclude la punibilità a titolo di contraffazione (**art. 518-quinquiesdecies**) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del Codice dei beni culturali).

L'**art. 518-sexiesdecies** punisce il delitto di **attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali** con la reclusione **da 2 a 8 anni**. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura (v. *infra*).

Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre:

- un'**aggravante da applicare a qualsiasi reato** che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici (**art. 518-septiesdecies**):
 - cagioni un **danno di rilevante gravità**;
 - sia commesso nell'**esercizio di un'attività professionale o commerciale**;
 - sia commesso da un **pubblico ufficiale** impiegato nella conservazione o protezione di beni culturali che si sia volontariamente astenuto dallo svolgimento delle proprie funzioni al fine di conseguire un indebito vantaggio;
 - sia commesso nell'ambito di un'**associazione per delinquere**.

La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 c.p.) oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.).

La Convenzione di Nicosia, con riferimento all'individuazione delle circostanze aggravanti prevede una disposizione analoga a quanto previsto dall'art. 518-sexiesdecies.

- **attenuanti da applicare a qualsiasi reato** che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici (**art. 518-duodevicies**):
 - cagioni un evento, un danno o comportamenti un lucro di **speciale tenuità** (pena diminuita di un terzo);
 - sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o gli autori di altro reato (pena diminuita da un terzo alla metà);
 - sia commesso da colui che si sia «efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto» (pena diminuita dalla metà ai due terzi).

Si valuti l'opportunità di chiarire la differenza tra l'individuazione dei correi (che determina una diminuzione di pena da un terzo alla metà) e l'individuazione degli altri responsabili del reato (che determina una diminuzione di pena dalla metà a due terzi).

- la **confisca** penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (**art. 518-undevicies**);
- l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai **fatti commessi all'estero** in danno del patrimonio culturale nazionale (**art. 518-vicies c.p.**).

L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo titolo VIII-bis - una **nuova contravvenzione**: **art. 707-bis**, rubricato "*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli*" punisce con l'**arresto fino a 2 anni** chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il

possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi:

- aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei beni culturali);
- zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice);
- aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici).

L'**articolo 2** modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di **attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali**, di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* c.p., nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della **procura distrettuale**.

Le indagini sul delitto di traffico illecito di beni culturali

L'**articolo 3** modifica la disciplina delle **attività sotto-copertura** ([articolo 9 della legge n. 146 del 2006](#)) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-*sexiesdecies*), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'**articolo 4** modifica il [decreto legislativo n. 231 del 2001](#), prevedendo la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli:

Responsabilità amministrativa degli enti

L'**art. 25-*quaterdecies***, rubricato *Delitti contro il patrimonio culturale*, prevede in relazione ad una serie di delitti, le seguenti sanzioni:

| Delitto | Sanzione amministrativa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Art. 518- <i>novies</i> c.p. (violazioni in materia di alienazione di beni culturali) | da 100 a 400 quote |
| Art. 518- <i>duodecies</i> c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici) | da 100 a 400 quote |
| Art. 518- <i>ter</i> c.p. (appropriazione indebita di beni culturali) | da 200 a 500 quote |
| Art. 518- <i>decies</i> c.p. (uscita o esportazione illecite di beni culturali) | da 200 a 500 quote |
| Art. 518- <i>undecies</i> c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) | da 300 a 700 quote |
| Art. 518- <i>quaterdecies</i> c.p. (contraffazione di opere d'arte) | da 300 a 700 quote |
| Art. 518- <i>bis</i> (furto di beni culturali) | da 400 a 900 quote |
| Art. 518- <i>quater</i> (ricettazione di beni culturali) | da 400 a 900 quote |

Nel caso di condanna per tali delitti, la riforma prevede inoltre l'applicazione all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche di **sanzioni interdittive**.

L'**art. 25-*quinquiesdecies***, rubricato *Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali* prevede in relazione ai seguenti delitti, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote**:

- Art. 518-*sexies* c.p. (riciclaggio di beni culturali)
- Art. 518-*terdecies* c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali)
- Art. 518-*sexiesdecies* c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali).

Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica

la sanzione dell'**interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività**.

Si osserva che per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-quaterdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva, da applicare quando l'ente sia utilizzato allo scopo prevalente di commettere tali delitti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-quaterdecies.

Si valuti inoltre l'opportunità di integrare i cataloghi di delitti che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente anche con le fattispecie di impiego illecito di bene culturale (art. 518-quinquies c.p.), di autoriciclaggio (art. 518-septies c.p.) e di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), introdotti nel corso dell'esame in Commissione Giustizia.

L'**articolo 5** abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.

Abrogazioni

L'**articolo 6** reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma.

L'**articolo 7** prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La proposta di legge A.C. 893 è stata presentata dagli On.li Orlando e Franceschini (gruppo PD). Il testo originario riproduceva il contenuto di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, il 22 giugno 2017, il cui iter si era poi interrotto al Senato (A.S. 2864). In seguito alla deliberazione dell'urgenza da parte dell'Assemblea della Camera, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, la Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge il 25 settembre 2018; nella seduta del 10 ottobre sono stati votati alcuni emendamenti al testo e l'11 ottobre è stato conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea; il gruppo parlamentare Forza Italia ha presentato una relazione di minoranza.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali (I), Cultura (VII) e Ambiente (VIII).